



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola d'Ischia
interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022*

Determina Dirigenziale n. 457 del 7 ottobre 2024

Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - *Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 5-ter del Decreto-Legge n. 186 del 2022, convertito con la Legge n. 9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel Comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia.*

Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 - *Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni.*

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e della relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio e relazione archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi al seguente intervento contenuto nel “*Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione compilato ai sensi dell'art. 5-ter della Legge n. 9 del 2023 con la finalità di mitigare il dissesto idrogeologico del comune di Casamicciola Terme*” e denominato:

“Codice IC07 – Interventi per la riduzione del rischio frana nell’area del centro abitato di Casamicciola”, ricadenti nella zona nord-est, area Bagnitiello, come individuati nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), ai codici: IC07.1 - IC07.2 - IC07.3 - IC07.4

CUP: D38B24000130001

Il Dirigente della Struttura Commissariale

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze"* (d’ora in avanti *“decreto-legge n. 109 del 2018”*) e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato *“Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017”*;

Visto l’articolo 1, comma 431, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2024 del termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

Visto l’articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale *“Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, anche con i poteri di ordinanza previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall’articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell’esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all’articolo 50 del citato decreto-legge n. 109 del 2018. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente”*;

Visto altresì il comma 4-ter del predetto articolo 13, in base al quale *“Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell’isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale,*

le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto”;

Considerato che, a seguito della frana verificatasi sull’isola di Ischia in data 26 novembre 2022, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 948 del 30 novembre 2022, recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022”*, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’Isola d’Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n. 323 e rinnovato fino al 31 dicembre 2024 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024, al n. 87 (di seguito, *“Commissario Straordinario”*), è stato nominato Commissario delegato di protezione civile;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023 che proroga di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza dichiarato per un periodo di dodici mesi a partire dal giorno 26 novembre 2022, con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 in conseguenza degli anzidetti eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA);

Visto l’articolo 5-ter, rubricato *“Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione”*, del decreto-legge n. 186 del 2022, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, che prevede, nel comma 2, che *“Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva con ordinanza, acquisito in conferenza di servizi il parere dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale e sentita la regione Campania, un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall’evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme, utilizzando a tale scopo anche gli esiti delle indagini e gli studi prodotti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 951 dell’11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022”*;

Considerato che il medesimo articolo 5-ter, comma 2, ora citato, prevede altresì, negli ultimi periodi, che *“Il piano, che contiene anche una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico afferente al territorio dell’isola di Ischia, ha validità quinquennale ed è attuato progressivamente nel limite delle risorse allo scopo finalizzate”* e che *“Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge*

16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021", mentre "Il monitoraggio è svolto ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229";

Considerato che, sempre all'anzidetto art. 5-ter, si stabilisce che al fine di garantire nell'isola di Ischia il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal medesimo articolo, e prevede inoltre la disciplina del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;

Visto il comma 3 dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, che prevede che *"Le previsioni del piano commissariale di cui al comma 2 integrano il piano di ricostruzione previsto dall'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai fini del necessario coordinamento tra le azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e gli interventi di ricostruzione post-sisma, dando, ove possibile, autonoma evidenza contabile ai costi riconducibili alla ricostruzione post-sisma e alle attività previste dal piano commissariale di cui al presente articolo";*

Vista l'Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, recante *"Approvazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre 2022 nel comune di Casamicciola Terme nonché ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo ai comuni dell'Isola di Ischia";*

Dato atto che l'art. 4 della medesima Ordinanza speciale n. 4 dispone, al comma 2, che *"Il documento di indirizzo della progettazione ("DIP") di cui al comma 1, lettera a), è redatto, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 delle Linee guida indicate nel comma 1, dai Centri di competenza e dai Dipartimenti e Istituti universitari che hanno partecipato alla redazione del Piano, sulla base di apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 5, comma 6, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i cui costi trovano copertura nel quadro economico del Piano. Il DIP indica, in particolare, le prove geologiche, materiche, geometriche e*

ogni altra attività diagnostica propedeutica alla definizione dei parametri di input per la più compiuta elaborazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica.”;

Considerato che il Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, approvato con l’Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 (di seguito “*Piano degli interventi*”), è stato elaborato avvalendosi degli studi e delle analisi dei Centri di competenza e dei Dipartimenti Universitari;

Visti gli “*Accordi di collaborazione ex art. 15 della l. 241 del 1990 finalizzati al procedimento di approvazione del piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ex art. 5-ter del d.l.186/2022*”, sottoscritti in data 01 agosto 2023, tra il Commissario Straordinario e i Centri di competenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n.1 del 2018 e i Dipartimenti Universitari di seguito elencati:

- Università del Sannio - Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
- Università di Napoli Federico II: DICEA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, DIST - Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, DISTAR - Dipartimento di Scienze della Terra dell'Ambiente e delle Risorse;
- Università della Calabria: Centro di competenza CAMILab e Dipartimento DIMES;

Preso atto che i Centri di competenza e i Dipartimenti Universitari, sulla base di quanto comunicato con nota prot. n. 2097E/CD/ISCHIA del 3 luglio 2023, forniscono supporto al Commissario per le attività inerenti:

- all’integrazione di ricerche e studi finalizzati all’acquisizione di conoscenze utili per la progettazione degli interventi di mitigazione previsti dal Piano degli interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione nel Comune di Casamicciola Terme;
- al supporto scientifico funzionale alla predisposizione, da parte della Struttura commissariale e delle eventuali stazioni appaltanti, del Documento di Indirizzo della Progettazione dei singoli interventi previsti dal Piano degli interventi;
- alla verifica di congruità tecnico-scientifica dei Progetti di fattibilità tecnica economica (di seguito, “*PFTE*”) predisposti dai professionisti incaricati, rispetto ai Documenti di Indirizzo della Progettazione e al Piano degli interventi secondo quanto indicato dalla Struttura Commissariale;

- al supporto scientifico finalizzato alla verifica delle priorità e indirizzi per la pianificazione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio tra quelli segnalati dagli altri 5 comuni dell'isola d'Ischia;

Dato atto che con Decreto commissariale n. 1698 dell'11 luglio 2023 è stata costituita, presso la Struttura commissariale, l'Unità tecnica preposta alla redazione del DIP, anche in considerazione del fatto che i Centri di competenza e i Dipartimenti universitari non hanno ritenuto di poter assicurare l'intera redazione del DIP ma solo il relativo supporto scientifico;

Visto il *“Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del decreto-legge n.186 del 2022, convertito con la legge n. 9 del 2023”*, trasmesso dal Responsabile Unico del Progetto ing. Antonio Longo, con nota prot. n. 3032U/CS/ISCHIA del 23 agosto 2023 (di seguito *“DIP”*);

Visto il Decreto del Commissario Straordinario n. 1738 del 30 agosto 2023 recante *“Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023”*, con il quale, tra l'altro, è stato previsto:

- di approvare il citato *“Documento di indirizzo alla progettazione per le opere di riduzione del rischio idrogeologico del comune di Casamicciola Terme contenuti nel Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5 ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n.9 del 2023”*;
- di stabilire che gli operatori economici affidatari della redazione dei PFTE dovranno assumere il DIP come base di riferimento delle elaborazioni progettuali e dovranno, altresì, recepire le ulteriori indicazioni che verranno fornite dai Centri di competenza e dalle Università;
- di approvare quale procedura di scelta del contraente la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.76 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito, *“D.lgs. 36/2023”* o *“Codice”*), con l'opzione dell'inversione procedimentale, da espletarsi per lotti ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e previa indagine di mercato con avviso pubblico di manifestazione di interesse indirizzato anche agli attuali iscritti all'albo fornitori;

- di stabilire che, stante lo stato di emergenza, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati anche mediante sorteggio in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 50, comma 2 del D.lgs. 36/2023;
- di stabilire quale valore del prezzo o costo fisso di cui al comma 5 dell'art.108 del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara, l'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall'Allegato I.13 del D.lgs. 36/2023, in vigore dal 1° luglio 2023, ridotto del 20%;
- di stabilire che il bando di gara conterrà, tra i criteri di aggiudicazione, quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara, ponderato al fine di favorire la più rapida elaborazione dei PFTE, attribuendo un peso superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;
- di confermare, fino alla fase di approvazione dei progetti di fattibilità tecnico economica degli interventi inseriti nel DIP, l'ing. Antonio Longo quale Responsabile unico del progetto (di seguito, "RUP");
- di stabilire che l'Unità tecnica costituita con Decreto commissariale n. 1698 dell'11 luglio 2023 proceda a supportare il RUP anche in tutte le attività necessarie per l'approvazione dei PFTE;
- di dare mandato al RUP e ai dirigenti competenti di predisporre gli atti necessari per la celere attuazione delle procedure di scelta del contraente e, in generale, per la rapida attuazione degli interventi;

Tenuto conto che con gli atti recanti *“Avviso di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse”*, approvati con Determina n. 65 del 15 settembre 2023 a firma del Dirigente della struttura commissariale Avv. Matteo Pasquali, pubblicati in data 15 settembre 2023 sul sito istituzionale della Struttura commissariale e sulla relativa Piattaforma telematica adottata, relativi all'affidamento dei *“Servizi di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”*, riferiti alle opere di cui al *“Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5-ter del Decreto-Legge n.186 del 2022, convertito con la legge n. 9 del 2023”*, la Struttura commissariale ha invitato gli operatori, anche se non ancora iscritti all'Albo fornitori istituito ai sensi del Decreto commissariale n. 1737 del 30 maggio 2023 (da ultimo aggiornato con Decreto commissariale n. 1908 del 7 marzo 2024), a

manifestare interesse per uno o più lotti dei n.12 in cui la medesima procedura è stata articolata, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che con i predetti atti, al fine di *“rispondere alle esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dettate dallo stato emergenza, nonché favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici”*, è stato disposto che:

- ad essere invitati a presentare offerta non fossero più di dieci operatori economici selezionati mediante sorteggio tra quelli manifestanti interesse per uno o più lotti senza limitazione alcuna;
- nel caso in cui un concorrente fosse risultato primo in graduatoria per più lotti, al medesimo sarebbe stato aggiudicato solo un lotto e tra essi, quello con il valore più alto;
- i rimanenti lotti sarebbero stati invece aggiudicati ai rispettivi secondi graduati, sempre che questi ultimi non fossero risultati a loro volta, anche per effetto di tale scorrimento, aggiudicatari di un numero di lotti superiore ad una unità.
- la limitazione dell'aggiudicazione sopra descritta non avrebbe trovato applicazione qualora in relazione agli altri lotti, oltre cioè a quello aggiudicato per maggior valore, vi fosse stato un unico partecipante e quindi un solo aggiudicatario;
- la procedura di aggiudicazione sarebbe stata espletata secondo l'ordine decrescente degli importi posti a base d'asta dei diversi lotti;

Preso atto del rinvenimento, durante le operazioni di pulizia dell'Alveo Cava Puzzillo, di un consistente accumulo di rifiuti abbandonati;

Preso atto che le Università e i Centri di competenza, su richiesta del Commissario delegato ex OCDPC 948/2022 hanno proceduto ad effettuare una valutazione dei rischi connessi alla presenza dei rifiuti, dando evidenza, con nota prodotta in data 30 settembre 2023:

- della impossibilità, permanendo l'accumulo di materiale, di procedere a realizzare gli interventi di pulizia e ripristino della funzionalità dell'Alveo Cava Puzzillo, individuando ulteriori specifiche criticità connesse alla presenza dei rifiuti, ossia l'ostacolo al normale deflusso delle acque con possibilità di sbarramenti effimeri, il sovralluvionamento dell'alveo con materiale di discarica, l'intasamento dell'imbocco del tratto tombato, invasione delle aree urbanizzate con rifiuti di varia natura;
- della indispensabilità di *“procedere alla progettazione di interventi emergenziali consistenti nella realizzazione di opere idrauliche che impediscano, in caso di eventi*

piovosi di forte intensità, che eventuali masse erose nella zona della discarica possano essere trasportate lungo l'alveo e giungere nelle vicine zone abitate e nell'area di imbocco del tratto tombato”;

Preso atto altresì che

- si è proceduto ad affidare l'esecuzione di studi e valutazioni tecniche per la messa in sicurezza e contenimento del deposito di rifiuti evidenziando la necessità di procedere con estrema celerità;
- in data 24 ottobre 2023 ha avuto luogo una conferenza di servizi finalizzata ad illustrare, sulla scorta degli elaborati tecnici redatti dal tecnico, le opere urgenti da effettuare sull'alveo al fine di ridurre il rischio residuo;
- le scelte tecniche adottate e descritte in sede di Conferenza sono state condivise senza prescrizioni dai partecipanti;

Tenuto conto, quindi, che, per le ragioni appena menzionate, sono state sospese le procedure di affidamento dei servizi di progettazione relativi agli interventi oggetto delle Opere 4 (*“Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dell'alveo Puzzillo”*) e 8 (*“Interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti dell'alveo Puzzillo”*), in quanto lo stato dei luoghi non può essere indagato in maniera esaustiva e potrebbe, inoltre, essere oggetto di modifiche a seguito degli interventi urgenti di Protezione civile;

Considerato che detti impedimenti, non hanno consentito, per l'effetto, di aggiudicare i restanti lotti poiché l'aggiudicazione di un lotto avrebbe influito, per il meccanismo sopra descritto, sull'aggiudicazione degli altri e avrebbe impedito il contestuale affidamento dei servizi;

Dato atto, inoltre, che, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, con decreto del Segretario Generale n. 561 del 4 agosto 2023, acquisito al protocollo della Struttura commissariale n. 2889/CS/ISCHIA del 7/08/2023, il *“Progetto di Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia – Primo Stralcio Funzionale – Comune di Casamicciola Terme”* e che le disposizioni in esse contenute rinviando in sostanza l'attuazione della adozione di successivi atti di competenza commissariale;

Vista la nota prot. n. 3754U/CS/ISCHIA del 10/10/2023 con la quale il Commissario Straordinario ha trasmesso osservazioni ai sensi del comma 4 ter dell'art. 68 del Codice dell'Ambiente al suddetto Piano Stralcio del PAI;

Vista la nota prot. n. 4282/CS/ISCHIA del 9/11/2023 con la quale l'Autorità di Bacino ha richiesto alla Struttura commissariale di rendere disponibili eventuali risultanze di indagini condotte sulle aree classificate a rischio potenzialmente alto e le nuove modellazioni numeriche elaborate dai Centri di Competenza;

Vista altresì la nota prot. n. 4598/CS/ISCHIA del 21/11/2023 con la quale la Struttura commissariale ha riscontrato la suddetta missiva dell'Autorità di Bacino del 9/11/2023, provvedendo a trasmettere quanto richiesto e sollecitando l'Autorità medesima a fornire disponibilità per un incontro di confronto conclusivo sulla procedura di approvazione definitiva del PAI;

Considerato che durante i numerosi incontri di confronto tenutisi tra la Struttura Commissariale, l'Autorità di Bacino e la Regione Campania si è concordata la necessità di aggiornare il Piano degli interventi al fine di recepire le indicazioni del *Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia – Primo Stralcio Funzionale – Comune di Casamicciola Terme*, trasmesso dall'Autorità di Bacino;

Vista la relazione e i relativi allegati trasmessi dal Vice Commissario, ing. Gianluca Loffredo, relativi ad *“Aggiornamento Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023”*, acquisita al prot. n. 3285/CS/ISCHIA del 26/03/2024;

Viste le risultanze della *“Conferenza dei servizi decisoria”* del 9 aprile 2024;

Vista la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale, acquisita al protocollo n. 3769E/CS/ISCHIA del 15/04/2024, con la quale il Segretario Generale ha espresso, all'esito della Conferenza di Servizi del 9 aprile 2024, parere favorevole con osservazioni all'aggiornamento del piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023;

Acquisita la versione aggiornata e integrata del *“Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione ai sensi dell'art. 5 ter della legge n. 9 del 2023”*, con prot. n. 3820/CS/ISCHIA del 17/04/2024, rimessa dal Vice Commissario ing. Gianluca Loffredo, a seguito del contributo fornito nel corso di diversi incontri e riunioni dai Dipartimenti Universitari e dai Centri di Competenza sopramenzionati;

Considerato che con la nuova stesura dell'aggiornamento del Piano Commissariale, contenente anche le deduzioni alle osservazioni formulate in Conferenza di Servizi e quelle trasmesse dall'Autorità di Bacino con il suindicato parere del 15/04/2024, non vengono previste modifiche sostanziali del Piano degli Interventi sottoposto alla Conferenza dei Servizi del 9 aprile 2024 per l'acquisizione dei pareri, ma solo integrazioni e rielaborazioni del testo;

Considerato che con Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024 è stato, tra l'altro, *“approvato il documento di aggiornamento del “Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia”, di cui all'art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, sulla base delle intese e dei pareri espressi nella Conferenza di servizi del 9 aprile 2024. Tale Piano, il cui importo complessivo ammonta ad euro 178.000.000,00 per il Comune di Casamicciola Terme, integra l'allegato n. 6 dell'ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e contiene l'indicazione degli interventi prioritari per un importo di euro 51.000.000,00, di cui si dispone l'immediata attuazione. Il piano contiene altresì la ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per gli altri comuni dell'isola di Ischia, ai sensi del già citato art. 5 ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per un importo complessivo di euro 209.000.000,00.”*;

Dato atto che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha adottato, con Decreto del Segretario Generale n. 426 del 21 maggio 2024, il *“Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia - Primo Stralcio funzionale - Comune di Casamicciola Terme (NA) (art. 5-quater L. n. 9/2023 e art. 68, commi 4-bis e 4-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i. così come integrato dalla Legge n. 120/2020)”*, contenente le norme di attuazione che fanno rinvio ai poteri del Commissario straordinario riguardanti l'attività di ricostruzione, acquisito al prot. della Struttura commissariale n. 4838E/CS/ISCHIA del 28/05/2024;

Considerato che, anche alla luce dei rinvenimenti di materiale su cava Pozzillo e delle conseguenze sulle procedure di affidamento in corso su descritte e, contestualmente, degli aggiornamenti del Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell'isola di Ischia, si è ritenuto opportuno riesaminare i presupposti e le motivazioni del Decreto commissariale n. 1738 del 2023 alla luce di quanto successivamente intervenuto, e non più opportuno esperire un'unica procedura di affidamento articolata in lotti, tanto meno prevedendo per essa le limitazioni conseguenti all'aggiudicazione di cui all'art. 58, comma 4, del D.lgs. 36/2023;

Rilevato che gli Avvisi di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse pubblicati in data 15 settembre 2023 prevedono espressamente che:

- *“La presentazione della manifestazione di interesse non ingenera negli operatori economici alcuna pretesa al successivo invito alla procedura ad evidenza pubblica”;*
- *“Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale che pubblico, e non dovrà contenere alcuna offerta economica”;*
- *“... la presente indagine di mercato non è impegnativa per la Struttura nel senso che essa non*

costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Struttura stessa che sarà libera di non procedere o modificare in tutto o in parte la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse in base al presente Avviso possano vantare alcuna pretesa”;

- *“La Struttura sarà libera di espletare anche altro genere di procedure”;*

Dato atto che, in ragione delle motivazioni fin qui riportate, oltre alle ulteriori dettagliate nelle premesse del Decreto del Commissario Straordinario n. 2042 del 10 luglio 2024 e che qui si richiamano integralmente, con detto Decreto recante: *“Disposizioni attuative per l’attuazione degli interventi del “Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell’isola di Ischia” e nomina del responsabile unico di progetto”*, si è disposto, tra l’altro:

- di revocare il decreto n. 1738 del 30 agosto 2023;
- di non dare seguito dunque alla procedura negoziata, articolata in 12 lotti, di cui al *“Avviso di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse”* di cui alle premesse;
- di confermare l’incarico di RUP all’ing. Antonio Longo, Dirigente in servizio presso la Struttura del Commissario delegato ex OCDPC 948/22, per i seguenti interventi:

INTERVENTI AMBITO D	
IC02: Sistemazione agronomico-forestale del tratto di cornice sommitale	€ 4.000.000,00
IC03: Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali_Reti corticali	€ 4.000.000,00
IC05: Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell’Epomeo_Paracolate	€ 6.000.000,00
INTERVENTI AMBITI F1 e F2	
IC07: Interventi per la riduzione del rischio frana nell’area del centro abitato di Casamicciola Terme	€ 12.000.000,00
INTERVENTO AMBITO E	
ICO6: Sistemazione idraulica e separazione del sistema delle acque meteoriche da quelle reflue nell’area dell’abitato di Casamicciola	€ 4.000.000,00
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOGNOSTICHE	
OPERA 1 - Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dagli alvei Del Monaco, Cuccufreddo, La Rita.	€ 31.500.000,00

OPERA 2 - Aggiornamento Piano degli interventi - Pag.106 di 107 - Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dagli alvei Celario, Fontana, Sinigallia	€ 43.000.000,00
OPERA 3 - Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dagli alvei Fasaniello, Campomanno e Negroponte	€ 27.000.000,00
OPERA 4 - Ripristino funzionalità idraulica e riduzione del rischio idrogeologico del bacino imbrifero costituito dell'alveo Puzzillo	€ 7.000.000,00
OPERA 5 - Pulizia e opere di consolidamento e ripristino/restauro delle briglie nel tratto montano della cava Del Monaco (sigla MO01-MO04)	€ 4.000.000,00
OPERA 6 - Stabilizzazione alveo e ripristino viabilità alveo Sinigallia - L'intervento è finalizzato a stabilizzare questo breve tratto d'alveo e a ripristinare, ove possibile, la viabilità interrotta (sigla S02)	€ 2.000.000,00
OPERA 7 - Interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti dell'alveo Fasaniello (sigla F02-F07-F10)	€ 5.000.000,00
OPERA 8 - Interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti dell'alveo Puzzillo (sigla P02b-P02c)	€ 4.000.000,00
OPERA 9 - Regimazione del deflusso superficiale a monte del centro abitato (sigla IC04)	€ 2.000.000,00
OPERA 11 - Intervento di disaggio e trasporto della biomassa (sigla F01)	€ 1.000.000,00

- di rimandare a successivi atti la nomina dei RUP ovvero dei soggetti attuatori per gli ulteriori interventi di cui all'art. 25, comma 2, lett. D, del D.lgs. n. 1/2018, e ivi elencati;
- di demandare, pertanto, al RUP e al Dirigente competente l'attuazione degli interventi mediante distinte procedure negoziate senza bando quanti sono gli interventi indicati in premessa, ovvero eventualmente anche raggruppati tra loro in ragione di oggettive esigenze funzionali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 della direttiva 2014/24/UE (di seguito, "*Direttiva Appalti*") e 76 del D.lgs. 36/2023, nonché secondo quanto specificatamente disposto nel presente provvedimento, ovvero, ove ne sussista la necessità, in ragione della rilevata estrema urgenza, ad individuare l'operatore economico tramite affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a € 221.000,00;
- di applicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessità di dare avvio agli interventi e alle attività prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui al Piano approvato con la citata Ordinanza speciale n. 8, il regime derogatorio e le misure

acceleratorie già disposte dalle Ordinanze speciali nn. 1 e 8 sopra richiamate, prevedendo che le predette procedure di affidamento siano espletate in deroga al D.lgs. 36/2023, ai regolamenti e o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra le deroghe autorizzate, in particolare:

- stante lo stato di emergenza, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati mediante sorteggio, in analogia a quanto stabilito all'art. 3, comma 4, dell'Allegato II.1 del codice appalti, dalla Struttura commissariale tra tutti coloro che hanno manifestato il loro interesse in esito all' "*Avviso di indagine di mercato per acquisizione manifestazioni di interesse*", approvato con Determina n. 65 del 15 settembre 2023 a firma del Dirigente della struttura commissariale Avv. Matteo Pasquali, pubblicati in data 15 settembre 2023;
- il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverrà previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
- è consentito il ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
- il valore del prezzo o costo fisso di cui all'art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara è costituito dall'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall'Allegato II.13 del medesimo D.lgs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche è soggetto a ribasso;
- è sempre autorizzata, in deroga all'articolo 17, commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023, la consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere dall'importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso;
- sarà richiesto tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio, limitatamente ad una percentuale comunque non eccedente il 20% del punteggio massimo attribuibile, e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara, ponderato al fine di favorire la più rapida elaborazione dei PFTE,

attribuendo un peso superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;

- in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione delle Lettere di invito agli operatori economici; è corrispondentemente ridotto a 4 giorni il termine di cui all'articolo 88, comma 3, del D.lgs.36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara;
- di autorizzare, pertanto, il Dirigente competente all'approvazione degli esiti della manifestazione di interesse su richiamata ed alla composizione dell'elenco di operatori tra i quali effettuare il sorteggio;
- di dare atto che, considerato il preminente interesse pubblico connesso alla realizzazione del Piano degli interventi ed al fine di conseguire ogni utile accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, saranno sancite, in espressa Ordinanza speciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da adottarsi prima dell'indizione delle procedure di gara, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, prima dell'invio degli inviti a presentare le offerte, ulteriori deroghe a disposizioni legislative e al D.lgs. 36/2023, tra le quali, in particolare:
 - la possibilità di non richiedere ai fini della partecipazione le garanzie provvisorie ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. 36/2023;
 - di disapplicare l'articolo 17, comma 5 del D.lgs. 36/2023, per l'effetto adottando il provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i;
 - di prevedere che il/i contratto/i d'appalto, all'esito della/e procedure di affidamento, potrà/potranno essere stipulato/i anche oltre il termine di cui all'articolo 18, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
- di stabilire che l'Unità tecnica costituita con Decreto commissariale n. 1698 dell'11 luglio 2023 proceda a supportare il RUP anche in tutte le attività necessarie per l'approvazione dei PFTE;
- di dare atto che la copertura finanziaria è disciplinata dalle disposizioni dell'Ordinanza Speciale n. 8/2024 (a norma delle quali, *“Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale stanziata a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018 e del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186,*

come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9”);

Richiamata l’Ordinanza speciale n. 9 del 13 settembre 2024, recante “*Disposizioni integrative delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica*”;

Dato atto altresì che con Decreto del Commissario Straordinario n. 2081 del 23 agosto 2024, per le motivazioni ivi dettagliate e che qui si richiamano integralmente, si rettifica e si integra il citato Decreto n. 2042/2024 disponendosi, tra l’altro:

- di confermare le disposizioni contenute decreto 2042 del 10 luglio 2024 dal punto 1 al punto 6 e punti 8, 10 e 11 e di sostituire le restanti disposizioni con quelle di seguito indicate;
- di avvalersi della stazione appaltante della struttura commissariale per l’avvio e la gestione degli affidamenti ivi indicati necessari alla realizzazione delle opere e delle attività prioritarie, tra le quali quelle oggetto del presente contratto;
- di applicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessità di dare avvio agli interventi e alle attività prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto, il regime derogatorio e le misure acceleratorie già disposte dalle Ordinanze speciali nn. 1 e 8, prevedendo che le predette procedure di affidamento siano espletate in deroga al D.lgs. 36/2023, ai regolamenti e/o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra le deroghe autorizzate, in particolare:
 - stante lo stato di emergenza, in analogia a quanto stabilito all’art. 3, comma 4, dell’Allegato II.1 del codice appalti, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati dalla Struttura commissariale mediante sorteggio dall’elenco complessivo degli operatori che hanno correttamente manifestato interesse;
 - il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverrà previa consultazione di dieci operatori economici estratti anche nel rispetto del principio della rotazione degli inviti;
 - è consentito il ricorso all’inversione procedimentale ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;

- il valore del prezzo o costo fisso di cui all'art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara è costituito dall'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall'Allegato II.13 del medesimo D.lgs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche è soggetto a ribasso;
- è sempre autorizzata, in deroga all'articolo 17, commi 5 e 8 e 50 comma 6 del D.lgs. la consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere dall'importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso, adottando il provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta salva la verifica preventiva circa il rispetto degli obblighi in materia di antimafia;
- sarà richiesto tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio, limitatamente ad una percentuale comunque non eccedente il 20% del punteggio massimo attribuibile, e che il punteggio attribuito a tale criterio sia, gara per gara, ponderato al fine di favorire la più rapida elaborazione dei PFTE, attribuendo un peso superiore nelle gare degli interventi prioritari di cui ai punti precedenti;
- in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione delle Lettere di invito agli operatori economici; è corrispondentemente ridotto a 4 giorni il termine di cui all'articolo 88, comma 3, del D.lgs.36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara;
- di attivare il Protocollo di Vigilanza collaborativa con ANAC limitatamente a n. 1 procedura in quanto simile, negli elementi sostanziali, alle altre da espletare;

Tenuto conto che:

- gli interventi in oggetto sono ricompresi tra quelli per i quali è dato avvalersi della stazione appaltante della struttura commissariale;
- il RUP ing. Antonio Longo è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice, e che lo stesso, relativamente alla procedura in oggetto, ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 16 del Codice, acquisita al prot. dell'Ente n. 11989 del 4 ottobre 2024;

- sulla base delle dichiarazioni anzidette, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
- non sussistono, con riferimento all'intervento in oggetto, le *“ragioni di oggettive esigenze funzionali”* tali da rendere necessario un raggruppamento dello stesso con altri;
- in ragione del conclamato stato di emergenza, è necessario procedere all'affidamento dei servizi richiamati in epigrafe, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 76 del Codice e con applicazione delle deroghe previste dai ridetti decreti commissariali;

Vista la Determina n. 402 del 27.08.2024, a firma del dirigente della Struttura commissariale, Avv. Matteo Pasquali, con la quale si approva l'esito della manifestazione di interesse e l'elenco complessivo degli operatori invitabili alla successiva fase di procedura negoziata;

Tenuto conto altresì che i dieci operatori da invitare alla presente procedura di gara saranno sorteggiati dal menzionato elenco nel rispetto del principio della rotazione degli inviti come disciplinato dal citato decreto commissariale n. 2081/2024;

Tenuto conto, altresì, che le prestazioni di servizi in oggetto includono prestazioni di lavoro riconducibili alla categoria di produzione OS20B, *“Indagini geognostiche”* e che pertanto, limitatamente alle stesse si applicano i Protocolli individuati nell'immediato seguito;

Richiamato, pertanto, il *“Protocollo di intesa per la sicurezza e legalità per la ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e dall'alluvione del 26 novembre 2022”* (di seguito, anche solo *“Protocollo di intesa 2024”*), sottoscritto in data 12 aprile 2024 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, la Regione Campania, i Sindaci dei Comuni di Ischia, il Prefetto di Napoli, il Direttore della Struttura per la prevenzione Antimafia del Ministero dell'Interno e altri Enti;

Considerato che all'art. 1 del citato Protocollo di Intesa 2024 si precisa *“che per tutto quanto non espressamente e diversamente stabilito nel presente Accordo si rinvia integralmente al Protocollo di Legalità del 27 aprile 2021 allegato”*;

Richiamato conseguentemente altresì e nei suddetti limiti, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 27 aprile 2021 tra la Struttura di Missione Antimafia Sisma e il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 (di seguito, anche solo *“Protocollo di legalità 2021”*);

Precisato che in relazione alla piattaforma informatica di cui all'art. 5 del citato Protocollo di intesa 2024, sono in corso gli adempimenti finalizzati a renderla operativa e che pertanto le disposizioni ivi contenute si intendono non applicabili fino a nuove determinazioni del Commissario;

Dato atto che questa Struttura Commissariale per la procedura in oggetto agisce in qualità di soggetto attuatore, nonché, ai sensi di quanto disposto dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 17 maggio 2023, recante *“Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti”*, di Stazione Appaltante;

Ritenuto, pertanto, di poter svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice dei Contratti, *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contatti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Rilevato, preliminarmente, come per le prestazioni di cui in oggetto, seppure rivestendo un interesse transfrontaliero in relazione al solo aspetto del valore del servizio superiore alla soglia comunitaria ex art. 14 del Codice, ma al contempo caratterizzate, per l'aspetto relativo alle caratteristiche tecniche dell'appalto in questione e del settore di riferimento, da inconfutabile e larga presenza di operatori economici offerti dal mercato nazionale, sia anche stata effettuata, d'altro canto, una indagine di mercato, tramite specifico Avviso permettendo la più ampia partecipazione, e senza limiti di territorialità, di chiunque fosse interessato all'affidamento dei servizi professionali in oggetto, garantendo quindi il principio di concorrenzialità, parità di trattamento e non discriminazione a giustificazione della valutazione di detto interesse, e che in ogni caso il Commissario straordinario, facendo ricorso al regime derogatorio attribuitogli, ha stabilito tramite i sopra richiamati Decreti 2042/2024 e 2081/2024 di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 36/2023, per la scelta del contraente;

Appurato che ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire le prestazioni richiamate in epigrafe;

- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal relativo Capitolato prestazionale, dallo schema di contratto, allegati al presente atto e che con lo stesso si approvano formandone parte integrante e sostanziale;
- di richiamare, in particolare, le clausole essenziali contenute nei detti documenti ed afferenti:
 - al termine di ultimazione delle prestazioni oggetto d'appalto;
 - alla remunerazione, "*a corpo*" quanto alle prestazioni di servizi ed "*a misura*" quanto alle prestazioni di lavori, ai sensi dell'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7 al Codice;
 - ai tempi ed alle modalità di pagamento;
 - agli obblighi assicurativi;
 - al subappalto, consentito nei limiti previsti nel capitolato prestazionale;
 - alla rinegoziazione del contratto, revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo, nei termini previsti dal capitolato prestazionale;
- di richiamare, con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche, le indicazioni, le prescrizioni e le clausole contenute nei citati Protocollo di legalità del 2021 e Protocollo di intesa del 2024, con esclusione della clausola n. 5 di cui all'art. 4 del Protocollo di Intesa, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto;

Tenuto conto che, in relazione alle prestazioni aventi ad oggetto i lavori:

- ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di intesa 2024, l'Affidatario in caso di sub-appalti/sub-affidamenti dovrà fornire tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ai sensi del medesimo articolo, nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, l'impresa mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità le quali, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato;
- ai sensi del medesimo articolo, la Stazione Appaltante non procederà all'autorizzazione di sub-contratti qualora la procedura di verifica di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori economici;
- in applicazione dell'art. 7 del medesimo Protocollo, l'affidatario, assume l'obbligo di garantire che il subappaltatore rispetti la norma che prevede l'analogia di trattamento sia economico che normativo tra lavoratori nonché che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Deve essere assicurata totale parità di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e lavoratori in sub-appalto o sub-affidamento;
- in applicazione dell'art. 13 del Protocollo di intesa, al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori *standard* di sicurezza per il personale impiegato

nelle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 (D. Lgs. 36/2023), è vietato il cd. “*sub-appalto a cascata*”;

Considerato che:

- il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, spese ed oneri accessori, al netto di Iva e al lordo degli oneri previdenziali, calcolati cautelativamente pari al 4% dell'importo delle prestazioni tecniche, è pari ad € 414.406,18 e si compone come nella tabella di seguito:

	Prestazione	Tipologia	Importo (€)
A	Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relazione geologica e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).	Servizio prevalente	€ 154.304,74
A'	Piano particellare di esproprio e relazione archeologica	Servizio opzionale	€ 10.040,16
B	Progetto Esecutivo (PE)	Servizio opzionale	€ 60.910,33
C	Direzione dei Lavori (DL)	Servizio opzionale	€ 108.542,83
D	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)	Servizio opzionale	€ 33.467,21
E	Indagini geognostiche a support delle attività di progettazione.	Lavoro accessorio	€ 32.450,30
TOTALE			€ 399.715,57 (al netto degli oneri previdenziali)
VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO (al netto di Iva e al lordo degli oneri previdenziali, calcolati cautelativamente pari al 4% dell'importo delle prestazioni tecniche)			€ 414.406,18
NB: gli importi dei compensi per servizi derivano dal calcolo delle parcelle eseguito ai sensi del D. Lgs 36/2023 e riportato negli allegati al DIP, calcolate ai sensi dell'allegato I.13 al Codice, "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del D.M. 17.06.2016			

- l'importo complessivo dell'appalto (principale + opzionale), al netto di iva e oneri previdenziali, ammonta ad € 326.262,51 di cui € 293.812,21 per servizi (già decurtati i compensi del 20%) ed € 32.450,30 per lavori, inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di iva e oneri previdenziali, ammonta ad € 155.894,09, di cui € 123.443,79 per servizi (già decurtati i compensi del 20%) ed € 32.450,30 per lavori, inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e già comprensivo dell'incremento percentuale del 15% previsto per l'isola d'Ischia dal prezzario della Regione Campania;
- l'importo a base di gara dell'appalto principale coincide con l'importo lavori ed ammonta ad € 32.450,30 esclusi iva e costi della sicurezza non soggetti a ribasso che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.622,51;
- l'importo lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 11.357,60;

Valutato di consentire la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti generali oltre che quelli di idoneità professionali e speciali come da ALLEGATO E alla presente determina;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) identificare le prestazioni oggetto dell'appalto di cui si tratta con i seguenti codici:
 - per le prestazioni oggetto dell'appalto principale:
 - quanto ai servizi di progettazione, CPV 71240000-2 - Servizi architettonici di ingegneria e pianificazione;
 - quanto ai lavori, CPV 45111290-7 – Lavori primari per servizi;
 - per le prestazioni oggetto dell'appalto opzionale:
 - quanto ai servizi di progettazione, CPV 71240000-2- Servizi architettonici di ingegneria e pianificazione;
 - quanto ai servizi tecnici, CPV 71247000-1 - Supervisione di lavori di costruzione;
- b) prevedere, con riferimento alla c.d. inversione procedimentale, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, la verifica della documentazione amministrativa sul primo classificato, del concorrente secondo in graduatoria e di un ulteriore concorrente individuato, mediante sorteggio, tra gli altri operatori

che partecipano alla procedura, precisando che nel caso in cui la detta operazione di sorteggio individuasse il secondo operatore graduato, non si darà luogo ad ulteriore sorteggio;

- c) prevedere, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti, che la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, con riferimento specifico alle sole prestazioni di lavori oggetto di appalto, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- f) prevedere che i concorrenti non debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario ma che ciascun operatore economico debba prendere comunque visione dei luoghi e delle condizioni che sono oggetto di progettazione con l'obbligo di produrre idonea dichiarazione a riguardo in sede di partecipazione alla gara;
- g) dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice *“a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”*
- h) stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 2 del Codice e degli artt. 4 e 7 del Protocollo di Intesa, il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato, afferisce al comparto edilizia e corrisponde a quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli; in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso dall'anzidescritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 3 del Codice e dell' art. 7 del Protocollo di Intesa, l'operatore è tenuto a garantire ai dipendenti le stesse tutele, economiche e normative, di quello indicato dalla Struttura e previa *“comunicazione agli organi competenti di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni”*;

- stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, in applicazione del Protocollo di Intesa 2024, si tenga conto dei seguenti obblighi previsti a carico dell'aggiudicatario:
 - ai sensi dell'art. 8, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare prioritariamente il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato *full time*, a tempo determinato *full time* ed apprendistato. In caso di ricorso a forme contrattuali diverse da quelle elencate, corre l'obbligo a carico delle imprese esecutrici dei lavori di darne preventiva comunicazione alla competente Cassa Edile ed al Formedil spiegandone sinteticamente le motivazioni;
 - ai sensi dell'art. 6, l'aggiudicatario effettuerà, nei tempi e nei modi ivi previsti, l'elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia (art.18 D.lgs.81/2008; Circ. Inail 25 agosto 2009 n.43; Circ. Inail 10 febbraio 2014, n.11; Interpello Min.Lav.6 ottobre 2014, n.20). L'aggiudicatario comunica poi al Commissario straordinario i nominativi dei R.L.S. eletti/designati in ossequio ai riferimenti normativi su citati;
 - ai sensi dell'art. 11, l'aggiudicatario fornirà a tutti i lavoratori autonomi e subordinati – indipendentemente dal CCNL applicato – compresi i lavoratori distaccati presenti nei cantieri della ricostruzione, il “*badge di cantiere*”;
 - sia nello svolgimento dei lavori in appalto che in sub-appalto, tutti i lavoratori devono essere dotati di tesserino di riconoscimento anche in formato digitale. Dovranno, comunque, essere identificabili tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo nei cantieri;

Valutato che, in ragione della complessità degli interventi in oggetto, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, istituire una struttura di supporto al RUP composta dai seguenti dipendenti: ing. Emilia Cordasco e arch. Stefania Paparatti, quali collaboratori con funzioni di assistenza al RUP;

Dato atto:

- che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi dell'art. 45 del Codice per le funzioni svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;
- che sulla base delle dichiarazioni rilasciate ed acquisite al protocollo dell'Ente n.

11992 (ing. Emila Cordasco) e n. 11993 (arch. Stefania Paparatti), entrambe del 4 ottobre 2024, nei confronti degli stessi non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Vista l'Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 recante "*Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017*";

Visto il decreto n. 1725 del 2 agosto 2023 concernente "*Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 – Art. 2 - Assegnazione Unità Organizzative*";

Valutato di nominare, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del Codice, l'Avv. Matteo Pasquali, Dirigente amministrativo della Struttura commissariale, quale responsabile per la fase di affidamento della procedura di cui si tratta, con delega allo stesso di nominare i propri collaboratori;

Dato atto che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà richiesto dal Responsabile di Fase;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente D38B24000130001;

Ritenuto di dover approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO IC07 (IC07.1 - IC07.2 - IC07.3 - IC07.4)		
a)	lavori a corpo, a misura;	1.984.236,21 €
b)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	99.211,81 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		2.083.448,02 €
c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	
e)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;	44.616,53 €
	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	41.668,96 €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	20.834,48 €
	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	365.257,24 €
	9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del	42.838,03 €
	10) spese all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	8.333,79 €
	11) eventua spese per commissioni giudicatrici;	
	12) spese per pubblicità;	10.000,00 €
	13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	32.450,30 €
	14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	42.838,03 €
	15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	2.008,03 €
	16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	- €
	17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
	18) IVA ed eventuali altre imposte.	
	10% lavori	208.344,80 €
	22% Spese tecniche	97.361,79 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		916.551,98 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		3.000.000,00 €

Ritenuto di dover approvare la seguente documentazione che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- Criteri di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta tecnica (Allegato A);
- Capitolato tecnico prestazionale (Allegato B);
- Gruppo di lavoro per prestazioni specialistiche (Allegato C);
- Schema di contratto (Allegato D);
- Requisiti di idoneità professionale e speciali (Allegato E);

Tenuto conto che, in applicazione del ridetto Decreto commissariale n. 2081/2024, ai sensi del quale l'attivazione del Protocollo di Vigilanza collaborativa con ANAC è prevista *“limitatamente a n. 1 procedura in quanto simile, negli elementi sostanziali, alle altre da espletare”*, la Struttura commissariale non ha proceduto ad attivare il detto Protocollo con riferimento precipuo alla procedura di cui si tratta poiché simile, nella sostanza a quella già oggetto di revisione;

Richiamata, pertanto e comunque, la relativa corrispondenza agli atti della Struttura e precisamente:

- la nota Prot. n. 10511U/CS/ISCHIA del 28 agosto 2024 con la quale il Dirigente della Struttura commissariale dott. Avv. Matteo Pasquali, ha provveduto a trasmettere, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato Protocollo di Vigilanza, tutti gli elaborati oggetto di revisione, come elencati nel corpo della stessa ed afferenti alla procedura relativa agli interventi, sempre contenuti nel Piano richiamato in epigrafe e identificati ai codici IC03 e IC05;
- la nota di riscontro del 9 settembre 2024, Fascicolo 5946/2023, agli atti dell'Ente, con la quale l'ANAC ha formulato i rilievi e le raccomandazioni successivamente recepiti dalla Struttura commissariale, con le specificazioni di cui alla nota di risposta Prot. n. 10914U/CS/ISCHIA del 12.09.2024;

Dato atto che, con Decreto n. 1891 del 22 febbraio 2024 del Commissario Straordinario, nelle more dell'individuazione del dirigente ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge n. 109/2018, ad integrazione di quanto previsto dai decreti commissariali n. 1842/2024 e n. 1865/2024, al dirigente dott. geol. Vincenzo Albanese sono state assegnate le funzioni dirigenziali relative all'Area Ricostruzione Pubblica, di cui all'art. 6 dell'ordinanza commissariale n. 23/2023 *“Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017”*;

Considerato che relativamente alla procedura in oggetto il sottoscritto ha reso le dichiarazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 (Prot. n. 11996 del 4 ottobre 2024) e che per lo stesso non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui al menzionato articolo, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Dato atto, infine, che il RUP ha redatto la parte motiva del presente atto quale proposta oggetto di determina dirigenziale;

Richiamato il disposto di cui l'art. 226, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che: *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*;

Visti:

- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e segnatamente gli articoli riguardanti le competenze dei dirigenti;
- il D. Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale, nonché delle *“Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”* dell'Agenzia per l'Italia Digitale, adottate con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il D. Lgs. 36/2023 – Nuovo Codice Appalti (nel testo del presente atto, anche *“Codice”* o *“Codice dei Contratti”*);
- il vigente Protocollo di Intesa con ANAC sottoscritto il 03 aprile 2023;
- il Protocollo di legalità, ove applicabile, sottoscritto in data 21 aprile 2021 e anzi richiamato;
- il Protocollo di intesa sottoscritto in data 12 aprile 2024 e anzi richiamato;
- il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.241/90 e ss. mm. e ii.;
2. **Di procedere** all'avvio di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 76 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice), in applicazione delle deroghe al Codice disposte dal Decreto commissariale n. 2042 del 10 luglio 2024, come rettificato dal successivo Decreto commissariale n. 2081 del 23 agosto 2024, per l'individuazione dell'affidatario dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i rilievi, gli accertamenti e le indagini, con riserva di affidamento dei servizi opzionali di progettazione esecutiva, redazione del piano particellare di esproprio e redazione della relazione

archeologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi al seguente intervento contenuto nel *“Piano commissariale degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nell’isola di Ischia”*, come approvato con Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023 e successivamente integrato come da documento di aggiornamento, approvato con Ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, e denominato:

Codice IC07 – “Interventi per la riduzione del rischio frana nell’area del centro abitato di Casamicciola”, ricadenti nella zona nord-est, area Bagnitiello, come individuati nel DIP, ai codici: IC07.1 - IC07.2 - IC07.3 - IC07.4;

3. **Di dare atto** che questa Struttura Commissariale per la procedura in oggetto agisce in qualità di soggetto attuatore, nonché di Stazione Appaltante, ai sensi di quanto disposto dal Decreto commissariale n. 2081 del 23 agosto 2024, e ricorrendo le condizioni di cui al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 maggio 2023, recante *“Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti”*;
4. **Di prendere atto** di quanto disposto con Decreto commissariale n. 2042 del 10 luglio 2024, come rettificato dal citato Decreto n. 2081/2024 e, per l’effetto, stabilire:
 - di applicare, stante le ragioni del conclamato stato di emergenza e della necessità di dare avvio agli interventi e alle attività prioritarie connesse alla realizzazione delle opere di cui al Piano approvato con l’Ordinanza speciale n. 8, di cui gli interventi in argomento sono parte, il regime derogatorio e le misure acceleratorie già disposte dalle Ordinanze speciali nn. 1 e 8, prevedendo che le predette procedure di affidamento siano espletate in deroga al D.lgs. 36/2023, ai regolamenti e/o provvedimenti comunque denominati di attuazione esecuzione e integrazione dello stesso, nonché ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e fatta eccezione per le disposizioni degli stessi che fossero esplicitamente richiamati negli atti di gara; tra le deroghe autorizzate, in particolare:
 - che, stante lo stato di emergenza, in analogia a quanto stabilito all’art. 3, comma 4, dell’Allegato II.1 del codice appalti, gli operatori economici da invitare a presentare offerta potranno essere selezionati dalla Struttura commissariale mediante sorteggio dall’elenco complessivo degli operatori che hanno correttamente manifestato interesse;
 - che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara avverrà previa consultazione di dieci operatori economici estratti anche nel rispetto del

principio della rotazione degli inviti e, pertanto, che gli stessi saranno sorteggiati dall'elenco complessivo, sì come approvato con Determina n. 402 del 27.08.2024, previa sottrazione dei venti operatori economici già invitati a partecipare alle procedure precedentemente avviate da questo Ente ed aventi ad oggetto l'affidamento di prestazioni rientranti nel medesimo settore di servizi e nella stessa categoria di opere da affidare con la presente procedura;

- è consentito il ricorso all'inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
- il valore del prezzo o costo fisso di cui all'art. 108, comma 5, del D.lgs. 36/2023 da porre a base di gara è costituito dall'importo indicato nel DIP per le varie prestazioni, calcolato ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come modificato dall'Allegato II.13 del medesimo D.lgs. 36/2023, ridotto del 20%, precisando che il solo valore stimato per le prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche è soggetto a ribasso;
- è sempre autorizzata, in deroga all'articolo 17, commi 5 e 8 e 50 comma 6 del D.lgs. la consegna dei servizi oggetto degli affidamenti nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione alle procedure di cui trattasi a prescindere dall'importo del contratto, nonché prima della stipulazione dello stesso, adottando il provvedimento di aggiudicazione non efficace prima della verifica del possesso dei requisiti in capo al/ai migliore offerente/i, fatta salva la verifica preventiva circa il rispetto degli obblighi in materia di antimafia;
- di richiedere tra i criteri di aggiudicazione, anche quello del ribasso sui tempi di esecuzione del servizio (sia per la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, che per la redazione del Progetto esecutivo – opzionale), limitatamente ad una percentuale comunque non eccedente il 20% del punteggio massimo attribuibile;
- che, in considerazione delle esigenze di straordinaria urgenza, il termine per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni decorrenti dalla trasmissione delle Lettere di invito agli operatori economici; è corrispondentemente ridotto a 4 giorni il termine di cui all'articolo 88, comma 3, del D.lgs.36/2023 per la comunicazione a tutti gli offerenti delle ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara;

5. **Di dare atto** che agli oneri per l'attuazione dell'intervento in oggetto, come disciplinato dalle disposizioni dell'Ordinanza Speciale n. 8/2024, *“si provvede nei limiti delle risorse finanziarie della contabilità speciale stanziata a norma dell'articolo 19 del decreto-legge n.*

109 del 2018 e del decreto-legge 2 dicembre 2022 n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9”;

6. Di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO IC07 (IC07.1 - IC07.2 - IC07.3 - IC07.4)		
a)	lavori a corpo, a misura;	1.984.236,21 €
b)	costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	99.211,81 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO		2.083.448,02 €
c)	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	
d)	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	
e)	somme a disposizione della stazione appaltante per:	
	1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	- €
	2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	- €
	3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	- €
	4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	- €
	5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;	44.616,53 €
	6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	41.668,96 €
	7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;	20.834,48 €
	8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	365.257,24 €
	9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del	42.838,03 €
	10) spese all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	8.333,79 €
	11) eventua spese per commissioni giudicatrici;	
	12) spese per pubblicità;	10.000,00 €
	13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	32.450,30 €
	14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;	42.838,03 €
	15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	2.008,03 €
	16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	- €
	17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	- €
	18) IVA ed eventuali altre imposte.	
	10% lavori	208.344,80 €
	22% Spese tecniche	97.361,79 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		916.551,98 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		3.000.000,00 €

7. Di dare atto che:

- il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo di tutte le opzioni, spese ed oneri accessori, al netto di Iva e al lordo degli oneri previdenziali, calcolati cautelativamente pari al

4% dell'importo delle prestazioni tecniche, è pari ad € 414.406,18 e si compone come nella relativa tabella riportata corrispondentemente nelle premesse del presente atto;

- l'importo complessivo dell'appalto (principale + opzionale), al netto di iva e oneri previdenziali, ammonta ad € 326.262,51 di cui € 293.812,21 per servizi (già decurtati i compensi del 20%) ed € 32.450,30 per lavori, inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di iva e oneri previdenziali, ammonta ad € 155.894,09, di cui € 123.443,79 per servizi (già decurtati i compensi del 20%) ed € 32.450,30 per lavori, inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e già comprensivo dell'incremento percentuale del 15% previsto per l'isola d'Ischia dal prezzario della Regione Campania;
 - l'importo a base di gara dell'appalto principale coincide con l'importo lavori ed ammonta ad € 32.450,30 esclusi iva e costi della sicurezza non soggetti a ribasso che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 1.622,51;
 - l'importo lavori a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 11.357,60;
8. **Di dare atto** che per l'intervento in oggetto è confermato l'incarico di RUP all'ing. Antonio Longo, Dirigente in servizio presso la Struttura del Commissario delegato ex OCDPC 948/22, il quale è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e che lo stesso, relativamente alla procedura in oggetto, ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 16 del Codice;
9. **Di dare atto** altresì che sulla base delle dichiarazioni anzidette, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
10. **Di nominare**, ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice dei contratti, una struttura di supporto al RUP composta dai seguenti dipendenti: ing. Emilia Cordasco e arch. Stefania Paparatti, quali collaboratori con funzioni di assistenza al RUP;
11. **Di dare atto** che sulla base delle dichiarazioni rilasciate ed acquisite al protocollo dell'Ente, nei confronti delle stesse non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice*

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

12. **Di nominare**, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice dei contratti, l'Avv. Matteo Pasquali, Dirigente amministrativo della Struttura commissariale, quale responsabile di procedimento per la fase di affidamento della/e procedura/e di cui si tratta, con delega allo stesso di nominare i propri collaboratori, e che il medesimo ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 16 del Codice, acquisita al prot. dell'Ente n. 11991 del 4 ottobre 2024 da cui risulta che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 nel testo vigente;
13. **Di stabilire** che l'aggiudicatario dovrà conformarsi a quanto previsto dal Capitolato prestazionale e dallo schema di contratto, allegati al presente atto e che con lo stesso si approvano formandone parte integrante e sostanziale e segnatamente alle clausole essenziali richiamate in premessa e che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate;
14. **Di stabilire** che l'aggiudicatario dovrà altresì conformarsi, con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto le indagini geognostiche, alle indicazioni, alle prescrizioni e alle clausole contenute nel Protocollo di legalità del 2021 e nel Protocollo di intesa del 2024, con esclusione della clausola n. 5 di cui all'art. 4 del Protocollo di Intesa, per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto;
15. **Di stabilire**, di procedere, sulla base delle seguenti ulteriori scelte:
 - a) identificare le prestazioni oggetto dell'appalto di cui si tratta con i seguenti codici:
 - per le prestazioni oggetto dell'appalto principale:
 - quanto ai servizi di progettazione, CPV 71240000-2 - Servizi architettonici di ingegneria e pianificazione;
 - quanto ai lavori, CPV 45111290-7 – Lavori primari per servizi;
 - per le prestazioni oggetto dell'appalto opzionale:
 - quanto ai servizi di progettazione, CPV 71240000-2- Servizi architettonici di ingegneria e pianificazione;
 - quanto ai servizi tecnici, CPV 71247000-1 - Supervisione di lavori di costruzione;
 - b) prevedere, con riferimento alla c.d. inversione procedimentale, ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, la verifica della documentazione amministrativa sul primo classificato e del concorrente secondo in graduatoria e di un ulteriore concorrente individuato, mediante sorteggio, tra

gli altri operatori che partecipano alla procedura, precisando che nel caso in cui la detta operazione di sorteggio individuasse il secondo operatore graduato, non si darà luogo ad ulteriore sorteggio;

- c) prevedere, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti, che la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, con riferimento specifico alle sole prestazioni di lavori oggetto di appalto, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- f) prevedere che i concorrenti non debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario, ma che ciascun operatore economico debba prendere comunque visione dei luoghi e delle condizioni che sono oggetto di progettazione con l'obbligo di produrre idonea dichiarazione a riguardo in sede di partecipazione alla gara;
- g) dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice *“a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”*;
- h) stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 2 del Codice e degli artt. 4 e 7 del Protocollo di Intesa, il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato, afferisce al comparto edilizia e corrisponde a quello stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed al Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro derivante dalla contrattazione decentrata integrativa della Provincia di Napoli; in caso di applicazione di un C.C.N.L. diverso dall'anzì descritto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 3 del Codice e dell'art. 7 del Protocollo di Intesa, l'operatore è tenuto a garantire ai dipendenti le stesse tutele, economiche e normative, di quello indicato dalla Struttura e previa *“comunicazione agli organi competenti di Napoli spiegandone sinteticamente le motivazioni”*;

i) stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, in applicazione del Protocollo di Intesa 2024, si tenga conto dei seguenti obblighi previsti a carico dell'aggiudicatario:

- ai sensi dell'art. 8, l'aggiudicatario è tenuto ad applicare prioritariamente il contratto tipo utilizzato per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato *full time*, a tempo determinato *full time* ed apprendistato. In caso di ricorso a forme contrattuali diverse da quelle elencate, corre l'obbligo a carico delle imprese esecutrici dei lavori di darne preventiva comunicazione alla competente Cassa Edile ed al Formedil spiegandone sinteticamente le motivazioni;
- ai sensi dell'art. 6, l'aggiudicatario effettuerà, nei tempi e nei modi ivi previsti, l'elezione/designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) che rappresentano gli stessi lavoratori per quanto concerne tutti gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro. Il tutto nel rispetto totale delle vigenti norme in materia (art.18 D.lgs.81/2008; Circ. Inail 25 agosto 2009 n.43; Circ. Inail 10 febbraio 2014, n.11; Interpello Min.Lav.6 ottobre 2014, n.20). L'aggiudicatario comunica poi al Commissario straordinario i nominativi dei R.L.S. eletti/designati in ossequio ai riferimenti normativi su citati;
- ai sensi dell'art. 11, l'aggiudicatario fornirà a tutti i lavoratori autonomi e subordinati – indipendentemente dal CCNL applicato – compresi i lavoratori distaccati presenti nei cantieri della ricostruzione, il “*badge di cantiere*”;
- sia nello svolgimento dei lavori in appalto che in sub-appalto, tutti i lavoratori devono essere dotati di tesserino di riconoscimento anche in formato digitale. Dovranno, comunque, essere identificabili tutti gli altri soggetti che intervengono a qualunque titolo nei cantieri;

l) stabilire che, con riferimento alle prestazioni di lavoro, in applicazione del Protocollo di Intesa 2024, si tenga conto delle seguenti ulteriori disposizioni:

- l'affidatario in caso di sub-appalti/sub-affidamenti dovrà fornire tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, alla Struttura di Missione e al Commissario straordinario dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- nell'ipotesi in cui l'appaltatore sia un RTI, l'impresa mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità le quali, tra l'altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato;
- la Stazione Appaltante non procederà all'autorizzazione di sub-contratti qualora la procedura di verifica di cui agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 non si sia

conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe degli operatori economici;

- l'affidatario assume l'obbligo di garantire che il subappaltatore rispetti la norma che prevede l'analogia di trattamento sia economico che normativo tra lavoratori nonché che venga applicato il medesimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Deve essere assicurata totale parità di trattamento, quindi, tra lavoratori in appalto e lavoratori in sub-appalto o sub-affidamento;
- al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni criminali ed allo scopo di garantire maggiori standard di sicurezza per il personale impiegato nelle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 119 co. 17 (D. Lgs. 36/2023), è vietato il cd. "*sub-appalto a cascata*";

16. **Di dare atto** che il Codice Unico di progetto è CUP: D38B24000130001;

17. **Di stabilire** che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma scritta con modalità elettronica;

18. **Di stabilire** che sia consentita la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti generali oltre che quelli di idoneità professionali e speciali come da allegato alla presente determina;

19. **Di approvare** la seguente documentazione che al presente atto si allega per formarne parte integrante e sostanziale:

- Criteri di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta tecnica (Allegato A);
- Capitolato tecnico prestazionale (Allegato B);
- Gruppo di lavoro per prestazioni specialistiche (Allegato C);
- Schema di contratto (Allegato D);
- Requisiti di idoneità professionale e speciali (ALLEGATO E);

20. **Di prendere atto** che, in applicazione del ridetto Decreto commissariale n. 2081/2024 ai sensi del quale l'attivazione del Protocollo di Vigilanza collaborativa con ANAC è prevista "*limitatamente a n. 1 procedura in quanto simile, negli elementi sostanziali, alle altre da espletare*", la Struttura commissariale non ha proceduto ad attivare il detto Protocollo con riferimento precipuo alla procedura di cui si tratta poiché simile, nella sostanza a quella già oggetto di revisione di cui ai Protocolli indicati nella narrativa del presente atto;

21. **Di dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);

22. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento:

- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- al Commissario Straordinario;
- all'Avv. Matteo Pasquali, in qualità di Dirigente Responsabile delle Procedure ad evidenza pubblica nelle procedure di appalto come stabilito nell'Ordinanza commissariale n. 23 del 29 giugno 2023 e dal Decreto n. 1841 del 12 gennaio 2024, per le attività consequenziali di competenza.

ALLEGATI:

- (Allegato A) Criteri di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta tecnica;
- (Allegato B) Capitolato tecnico prestazionale;
- (Allegato C) Gruppo di lavoro per prestazioni specialistiche;
- (Allegato D) Schema di contratto;
- (Allegato E) Requisiti di idoneità professionale e speciali.

IL RUP

Ing. Antonio Longo

Il Dirigente

Dott. Geol. Vincenzo

Albanese